



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO CIVITAVECCHIA

ORDINANZA N° 15 /2019

Il Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Civitavecchia:

- VISTA** la propria Ordinanza n. 120/2014 emessa in data 21 luglio 2014, con la quale questa Capitaneria di Porto ha regolamentato lo specchio acqueo all'interno del bacino del porto "storico" di Civitavecchia ricompreso tra la banchina 6 (Michelangelo) e la banchina n. 7 (Guglielmotti), per gli ormeggi delle unità da diporto;
- VISTA** la documentazione tecnica, inviata dall'allora Autorità Portuale di Civitavecchia con nota n. 0008096 in data 16.06.14, inerente quanto realizzato all'interno della Darsena Traianea e sulle banchine n. 6 (Banchina Michelangelo) e n. 7 (Banchina Guglielmotti) in termini di:
- risistemazione delle banchine stesse;
 - sistemi di ormeggio (posizionamento di bitte, corpi morti e boe);
 - arredi di banchina (colonnine elettriche/idriche, acque reflue ed antincendio);
- VISTO** l'art. 14 della legge 84/94 e, in particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies, rispettivamente introdotti con la legge 230/2016 e il d.lgs. 232/2017;
- VISTE** le circolari n. 17729 del 3 luglio 2018 e n. 20020 del 25 luglio 2018 con le quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, ha dato indicazioni per l'applicazione del comma 1-quinquies, dell'art. 14, della legge 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 aprile 2018 con il quale, dando applicazione al sopracitato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/ Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto e della rada di Civitavecchia;
- VISTO** il Decreto n. 32/2018 del 16 ottobre 2018, con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa/ Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto e della rada di Civitavecchia;
- VISTA** la nota in data 21 dicembre 2018, con la quale lo stesso Gruppo ha evidenziato l'opportunità di modificare la vigente ordinanza n. 120/2014 al fine di renderla aderente alle intervenute normative sopra richiamate;
- VISTA** la nota M_INF.VPTM n. 0002937 in data 30 gennaio 2019, con il quale il superiore Dicastero ha condiviso l'opportunità di aggiornare il citato provvedimento;

- RITENUTO** pertanto di dover ridefinire, aggiornandole al nuovo contesto normativo, le disposizioni vigenti intese a regolamentare gli ormeggi delle unità da diporto alle sopracitate banchine;
- VISTA** l'Ordinanza n. 14/2003 in data 31 marzo 2003 e s.m.i. che approva il "Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia";
- VISTI** gli articoli 17, 30, 50, 68 e 81 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942, n° 327 e relativo Regolamento di Esecuzione e successive modificazioni,

ORDINA

Art. 1

È consentito l'ormeggio delle unità da diporto alle Banchine Michelangelo e Guglielmotti del porto di Civitavecchia secondo le modalità, l'ubicazione ed i valori massimi dimensionali delle unità stesse come descritte alla "planimetria generale banchine 6 e 7 – elaborato n. 1" in allegato alla nota dell'allora Autorità Portuale di Civitavecchia citata in premessa e costituente parte integrante del presente provvedimento.

In particolare:

- la lunghezza f.t. delle unità da diporto ormeggiate alla Banchina Michelangelo del porto di Civitavecchia non può essere superiore a 90 metri nella parte centrale, 70 metri nelle parti intermedie e 50 metri nelle parti laterali;
- la lunghezza f.t. delle unità da diporto ormeggiate alla banchina Guglielmotti non può essere superiore a 100 metri, ove ne siano ormeggiate due;
- il pescaggio delle unità ormeggiate alle suddette banchine non può essere superiore a 5,50 metri.

Art. 2

Per le manovre di ormeggio e disormeggio delle navi da diporto destinate presso le Banchine Michelangelo e Guglielmotti - e, comunque, quando ritenuto necessario dall'Autorità Marittima per motivi di sicurezza della navigazione e portuale - è obbligatorio in tutto l'ambito portuale il ricorso al relativo servizio tecnico-nautico prestato in esclusiva dalla società cooperativa Ormeggiatori e Barcaioi del Porto di Civitavecchia s.c..

Art. 3

È proibito lo svolgimento di operazioni di bunkeraggio delle unità da diporto ormeggiate alla Darsena Traianea, sia con autobotte che con bettolina.

Art. 4

La presente ordinanza sostituisce e abroga l'ordinanza n. 120/2014 in data 21 luglio 2014.

Art. 5

I trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e 1231 del Codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Civitavecchia,

- 4 FEB 2018

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Vincenzo LEONE

